

Cassazione/1. La portata delle clausole che non menzionano espressamente le scelte dell'assemblea

## Delibere, spazio agli arbitri

*Per devolvere la lite non serve una previsione specifica dello statuto*

Agli **arbitri** la **delibera** dell'**assemblea** impugnata dal socio. La clausola dello **statuto** sociale che, come solitamente accade, preveda la generica devoluzione agli arbitri, fra l'altro, «delle controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi in dipendenza dell'attività sociale» (senza menzionare espressamente l'impugnazione delle delibere assembleari) determina la necessità di compromettere in arbitri anche la lite che insorga qualora un socio impugni per annullamento una deliberazione dell'assemblea dei soci. È quanto la Corte di cassazione ha deciso con l'ordinanza n. 17283, depositata ieri.

Il caso originava da una deliberazione assembleare recante approvazione del bilancio d'esercizio e un aumento di capitale sociale, entrambe impuginate dal socio di minoranza (il bilancio per questioni di valutazione, l'aumento di capitale per abuso di maggioranza). L'impugnazione venne proposta al Tribunale di Roma il quale, con riferimento all'impugnazione della deliberazione di aumento del capitale sociale, accolse l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta. Contro questa sentenza l'attore ha proposto ricorso in Cassazione per regolamento di competenza adducendo che la predetta clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non prevedeva l'esplicita devoluzione in arbitri anche delle controversie aventi a oggetto l'impugnazione di delibere assembleari. Il ricorrente ha sostenuto la propria posizione asserendo che l'articolo 35, comma 5, del Dlgs 5/2003 (per il quale «se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre ... la sospensione dell'efficacia della delibera») autorizzerebbe a interpretare la clausola compromissoria come non applicabile alla impugnazione di deliberazioni assembleari se essa non si riferisca espressamente anche all'impugnazione delle delibere assembleari; in altri termini, una clausola compromissoria come quella in esame, formulata genericamente, non varrebbe a sottrarre al giudice ordinario la competenza a giudicarle.

In sostanza, dato che l'articolo 34 del decreto legislativo 5/2003 consente che gli statuti societari contengano clausole compromissorie secondo le quali «la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale», una formulazione della clausola compromissoria che ricalchi il (generico) dettato di questo articolo 34 non sarebbe idonea per attrarre in arbitrato una controversia inerente l'annullabilità di una deliberazione assembleare. Per conseguire tale idoneità, la clausola compromissoria dovrebbe (traendosi argomento in tal senso dal predetto articolo 35, comma 5, del Dlgs 5/2003) menzionare esplicitamente la compromettibilità in arbitri anche delle liti inerenti l'impugnazione delle delibere assembleari.

Secondo la Cassazione questa argomentazione non è condivisibile in quanto non vi sarebbe ragione alcuna per ritenere che il legislatore abbia inteso escludere le controversie aventi a oggetto la validità delle delibere assembleari (e cioè proprio quelle tipicamente insorgenti fra la società e i soci) dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 5/2003. Al contrario, proprio perché le controversie in questione rientrano indubitabilmente nel perimetro di applicazione di detto articolo 34, il legislatore ha ritenuto necessario (per la loro indubbia peculiarità, della necessità di una loro rapida risoluzione e della particolare natura degli interessi coinvolti) assoggettarle a un'apposita disciplina, attribuendo agli arbitri cui spetta di deciderle, in deroga alla previsione generale, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all'articolo 36, che la decisione ad esse relativa deve essere assunta secondo diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

### CORRELATI

Socio da rimborsare solo dopo i creditori esterni

Quanto conta la rinuncia in caso di vendita di quota

LA QUOTA DELLA SNC GRAVATA DAI DEBITI

Impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro – La giurisprudenza più recente

Contratto a termine, le vie dell'impugnazione